



La Scuola Forense Nissena "G. Alessi"
comunica che sono aperte le iscrizioni al

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

(art. 4 comma 3 lettera b) d.m. Ministro della Giustizia 24/9/2014 n. 202, Regolamento recante i requisiti di iscrizione
nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento)

**Abilitante all'iscrizione nel
registro degli organismi di
composizione della crisi da
sovraindebitamento**

IL CORSO SI SVOLGERA' SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO :

11 GENNAIO - ORE 15-19,00 / 12 GENNAIO - ORE 9-13,00
18 GENNAIO - ORE 15-19,00 / 19 GENNAIO - ORE 9-13,00
24 GENNAIO - ORE 15-19,00 / 26 GENNAIO - ORE 9-13,00
28 GENNAIO - ORE 15-19,00 / 30 GENNAIO ORE 15-19,00
8 FEBBRAIO - ORE 15-19,00 / 9 FEBBRAIO - ORE 9-13,00
A SEGUIRE VERIFICHE E CONSEGNA ATTESTATI

IL CORSO prevede due lezioni
settimanali di 4 ore per una durata
complessiva di 40 ore e si
concluderà con la verifica finale e
la consegna dell'attestato

IL COSTO DEL CORSO E' DI €.150,00 OLTRE
IVA DA CORRISPONDERE MEDIANTE
BONIFICO BANCARIO ALLE SEGUENTI
COORDINATE
FONDAZIONE SCUOLA FORENSE NISSENA "G. ALESSI"
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S. MICHELE
DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA
IBAN IT096083796170100000032109

PER CONTATTI ED INFORMAZIONI:
www.scuolaforensecl.eu
tel. 335 6524582

18-19 gennaio 2019
Avv. Alvisè Cecchinato

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE.
OGGETTO, SOGGETTI, CONDIZIONI.
APERTURA DELLA PROCEDURA E SUE FASI
(REDAZIONE INVENTARIO, FORMAZIONE
PASSIVO, PROGRAMMA LIQUIDAZIONE).

IL CONCETTO DI PATRIMONIO, LA
QUESTIONE DELLA MERITEVOLEZZA E
L'ASPETTO DELLA SOSTENIBILITÀ.

LA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE.

BREVI CENNI SULLA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA E SULLA ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO NEGLI SCHEMI DI
ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA
CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 E SS.MM.II. (D.L. 179/12 CONV. L. 221/12)

procedure

COMPOSIZIONE

> 2 opzioni alternative

PROPOSTA DI ACCORDO
< tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

PIANO DEL CONSUMATORE
< solo i consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

procedura

LIQUIDAZIONE

> 2 fasi successive

LIQUIDAZIONE
(dura almeno 4 anni)

ESDEBITAZIONE
(si chiede dopo)

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 CAPO II

procedure

COMPOSIZIONE

prima parte capo II
da art. 6 a 14 bis

procedura

LIQUIDAZIONE

seconda parte capo II
da 14 ter a 14 terdecies

PROPOSTA DI ACCORDO
paragrafo 2

LIQUIDAZIONE
14 ter e ss.

PIANO DEL CONSUMATORE
paragrafo 3

ESDEBITAZIONE
14 terdecies

La Sezione I (“Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”) è divisa in 4 Paragrafi:

1. “Disposizioni generali”

Art. 6, Finalita' e definizioni;

Art. 7, Presupposti di ammissibilita';

Art. 8, Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 9, Deposito della proposta.

2. “Accordo di composizione della crisi”

Art. 10, Procedimento;

Art. 11, Raggiungimento dell'accordo;

Art. 12, Omologazione dell'accordo.

3. “Piano del consumatore”

Art. 12 bis, Procedimento di omologazione del piano del consumatore;

Art. 12 ter, Effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

4. “Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore”

Art. 13, Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 14, Impugnazione e risoluzione dell'accordo;

Art. 14 bis, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

La Sezione II (“Liquidazione del patrimonio”) non è divisa Paragrafi e comprende:

Art. 14 ter, Liquidazione dei beni

Art. 14 quater, Conversione della procedura di composizione in liquidazione

Art. 14 quinquies, Decreto di apertura della liquidazione

Art. 14 sexies, Inventario ed elenco dei creditori

Art. 14 septies, Domanda di partecipazione alla liquidazione

Art. 14 octies, Formazione del passivo

Art. 14 nonies, Liquidazione

Art. 14 decies, Azioni del liquidatore

Art. 14 undecies, Beni e crediti sopravvenuti

Art. 14 duodecies, Creditori posteriori

Art. 14 terdecies, Esdebitazione

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE:

SOGGETTI, CONDIZIONI, OGGETTO

SOGGETTI, CONDIZIONI

Art. 14 ter - Liquidazione dei beni In alternativa alla proposta per la composizione della crisi ... puo' chiedere la liquidazione ... il debitore, in **stato di sovraindebitamento***

- per il quale non ricorrono le **condizioni di inammissibilità** di cui all'articolo 7, comma 2, lettere **a)** (*e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo*) e **b)** (*ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo*) (comma 1)

- La domanda di liquidazione e' inammissibile se la **documentazione prodotta** non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (comma 5)

Art. 14 quinquies - Decreto di apertura della liquidazione

.... verificata l'assenza di **atti in frode** ai creditori negli ultimi cinque anni

*art. 6 comma 2 lett. a): (si intende) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

OGGETTO

Art. 14 ter - Liquidazione dei beni In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento ... puo' chiedere la liquidazione di **tutti i suoi beni** (comma 6) **Non** sono compresi nella liquidazione:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545* del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', **nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice**;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall' articolo 170** del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

* crediti alimentari ... sussidi ... stipendi, salari, indennità relative a lavoro o impiego, pensioni ...

** L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE:

**IL CONCETTO DI PATRIMONIO, LA
QUESTIONE DELLA MERITEVOLEZZA E
L'ASPETTO DELLA SOSTENIBILITÀ**

LA QUESTIONE DELLA MERITEVOLEZZA

Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall'Armellina, 11-07-2017

IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO OLTRE CHE SUI PROFILI DI AMMISSIBILITÀ RIGUARDA ANCHE QUELLO DELLA MERITEVOLEZZA E CIÒ È TESTIMONIATO DAL FATTO CHE È PREVISTO CHE LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DEBBA CONTENERE ANCHE LE INDICAZIONI NECESSARIE IN ORDINE ALLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E ALLA DILIGENZA DEL DEBITORE NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

>> Ordine Avvocato di Pordenone: intervento ad adiuvandum nel giudizio di reclamo

Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa Bolzoni, 15-03-18

IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL REQUISITO DELLA "MERITEVOLEZZA" NEL PIANO DI LIQUIDAZIONE, RISPETTO ALLE ALTRE DUE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE N. 3/2012, OSSERVA IL TRIBUNALE CHE L'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 3/2012 PREVEDE CHE LA DOMANDA DEVE ESSERE, POI, CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 9, CO. 2 E CO. 3, L N. 3/2012, TRA CUI LA RELAZIONE DELL'O.C.C. CHE DEVE ANCHE INDICARE LE "CAUSE DELL'INDEBITAMENTO" E LA "DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI": PER TALE RAGIONE, SI REPUTA DEL TUTTO CORRETTA LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL GIUDICE DESIGNATO, NELL'AMBITO DEL CONTROLLO GIURISDIZIONALE DEI PROFILI DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE, DEL REQUISITO DELLA "MERITEVOLEZZA"

>> Ordine Avvocato di Pordenone: ricorso per cassazione (R.G. 17092/18)

PROPOSTA DI ACCORDO

può essere proposta
da tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

attestazione della **fattibilità**
< Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
necessaria delle procedure esecutive pendenti)

provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE)
APPROVAZIONE A
MAGGIORANZA
DA PARTE DEI CREDITORI

PIANO DEL CONSUMATORE

può essere proposta
solo dai consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

attestazione della **fattibilità**
da parte del Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
eventuale delle procedure esecutive pendenti)

per il provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
VALUTAZIONE DI
MERITEVOLEZZA
DA PARTE DEL GIUDICE

VALUTAZIONE DI MERITEVOLEZZA DA PARTE DEL GIUDICE

PIANO DEL CONSUMATORE

omologa < Giudice (TRIBUNALE)

art. 12 bis comma 3.

Il giudice omologa il piano ... quando esclude che il consumatore

ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere

ovvero che

ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano.

ESDEBITAZIONE DOPO LA LIQUIDAZIONE

concessione < Giudice (TRIBUNALE)

art. 14 terdecies comma 2.

L'esdebitazione e' esclusa: ... quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali ...

**CERTAMENTE NON BASTA L'ASSENZA DI ATTI IN FRODE
OCCORRE ANCHE L'ASSENZA DI COMPORAMENTI COLPEVOLI**

(NON NEGLIGENZA IMPRUDENZA IMPERIZIA

= DILIGENZA PRODENZA E PERIZIA = SHOCK ESOGENO ?)

Tribunale di Udine, Dott. Massarelli, 04.01.2017: non c'è meritevolezza se ricorso plurimo al credito, violando la regola prudenziale che le rate complessivamente non assorbano più di un terzo del reddito

IL CONCETTO DI PATRIMONIO E L'ASPETTO DELLA SOSTENIBILITÀ

Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall'Armellina, 02-10-2018

NON È AMMISSIBILE LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE SE IL DEBITORE SOVRAINDEBITATO OFFRE AI CREDITORI IL PAGAMENTO NELLA MISURA DEL 10 -15% LIMITANDOSI A METTERE A DISPOSIZIONE, PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI, QUALE UNICO CESPITE. UNA PARTE DEL SUO NON ELEVATO STIPENDIO CHE, DERIVANDO DA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA AL PROSSIMO 30.09.2018 E QUINDI IMMINENTE, È CESPITE NON SOLO FUTURO MA ANCHE DI INCERTA ESAZIONE.

INFATTI LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE "DI TUTTI I BENI" DEL DEBITORE PRESUPPONE ALL'EVIDENZA CHE VI SIA UN PATRIMONIO DA LIQUIDARE, E COMUNQUE OCCORRE VAGLIARE NEL CASO CONCRETO LA SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE VALUTANDOLA CON PARTICOLARE RIGORE NEL CASO, COME QUELLO DI SPECIE, IN CUI L'UNICO BENE È RAPPRESENTATO DALLO STIPENDIO DERIVANTE DA UN RAPPORTO DI LAVORO PRECARIO.

(il Giudicante precisa di non ignorare l'orientamento formatosi in una parte della giurisprudenza di merito – Tribunale di Milano di data 16.11.2017 e Tribunale Rovigo citato dalla ricorrente – secondo cui può accedere alla procedura di liquidazione anche il debitore che non abbia la titolarità di beni mobili o immobili, qualora sia percettore di stipendi, pensioni o quote di TFR, ma non lo ravvisa applicabile alla fattispecie per le ragioni esposte)

>> Ordine Avvocato di Pordenone: intervento ad adiuvandum nel giudizio di reclamo

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE:

APERTURA DELLA PROCEDURA

DOCUMENTI DA PRODURRE

Art. 14 ter comma 3 l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

PROVVEDIMENTO DI APERTURA

Art. 14 quinquies comma 2 : Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) nomina un liquidatore

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo (comma 4: 4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14 -undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda), non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce pubblicita'

d) ordina trascrizione

(segue) PROVVEDIMENTO DI APERTURA

(Art. 14 quinquies comma 2 : Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:)

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b) (Non sono compresi nella liquidazione: b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice)

Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall'Armellina, 28-02-2018

IN SEDE DI RICORSO PER LIQUIDAZIONE DEI BENI, L'ISTANZA DEL SOVRAINDEBITATO DI CONTINUARE AD OCCUPARE L'IMMOBILE OVE RISIEDE È ACCOGLIBILE SOLO IN PRESENZA DI GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI (NELLA FATTISPECIE: NEPPURE DEDOTTE), RILEVATA LA INCOMPATIBILITÀ DI TALE STATO DI FATTO CON LE ESIGENZE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE, ESSENDO DI NOTORIA EVIDENZA CHE L'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE (NELLA FATTISPECIE: UNICO CESPITE MESSO A DISPOSIZIONE DEI DEBITORI) RAPPRESENTA UN IMPEDIMENTO ALLA ESITAZIONE DELLO STESSO.

Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Bolzoni, 29-01-2018

IN SEDE DI RICORSO PER LIQUIDAZIONE DEI BENI, L'ISTANZA DEL SOVRAINDEBITATO DI CONTINUARE AD OCCUPARE L'IMMOBILE OVE RISIEDE È ACCOGLIBILE IN QUANTO NELLO STESSO VIVONO ANCHE I FIGLI MINORI DELLA COPPIA, FINO ALLA VENDITA.

DALLA LIQUIDAZIONE SI ESCLUDE, AI SENSI DELL'ART. 14 TER CO. 6, LA SOMMA MENSILE PARI A 5/6 DEI PROVENTI PERCEPITI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE:

FASI DELLA PROCEDURA

**REDAZIONE INVENTARIO,
FORMAZIONE PASSIVO,
PROGRAMMA LIQUIDAZIONE**

COMPITI DEL LIQUIDATORE

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

art. 14 sexies
ELENCO CREDITORI

art. 14 septies
DOMANDE PARTECIPAZIONE

art. 14 octies
FORMAZIONE DEL PASSIVO

art. 14 duodecies
CREDITI POSTERIRI

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

art. 14 sexies
INVENTARIO BENI

art. 14 nonies
LIQUIDAZIONE

art. 14 decies
AZIONI LIQUIDATORE

art. 14 undecies
BENI O CREDITI
SOPRAVVENUTI

LIQUIDATORE / GIUDICE

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

formazione stato passivo (art. 14 octies)

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).
2. **In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo** dandone comunicazione alle parti.
3. **Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate**, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predisponde un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
4. **In presenza di contestazioni non superabili** ai sensi del comma 3, **il liquidatore rimette gli atti al giudice** che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

LIQUIDATORE / GIUDICE

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

programma di liquidazione e esecuzione (art. 14 novies)

Il **liquidatore**, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, **elabora** un programma di liquidazione, che **comunica** al debitore ed ai creditori e **deposita** presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. (Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore puo' subentrarvi)

Prima del completamento delle operazioni di vendita, il **liquidatore informa** degli esiti delle procedure il **debitore**, i **creditori** e il **giudice**.

In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il **giudice** puo' **sospendere** con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione.

Il **giudice**, sentito il liquidatore e verificata la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione, **autorizza** lo svincolo delle somme, **ordina** la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione.

LA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE

Art. 14 novies - Liquidazione

comma 5: Accertata la **completa esecuzione** del programma di liquidazione e, comunque, **non prima del decorso del termine di quattro anni** (NO MENO) dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la **chiusura** della procedura.

Art. 14-terdecies - Esdebitazione

Il debitore **persona fisica** (NO SOCIETA' O ENTI) e' ammesso al **beneficio della liberazione dei debiti residui** nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti

comma 1: L'esdebitazione è ammessa a condizione che: a) ... f) (n. 6 condizioni soggettive inerenti la procedura)

comma 2: L'esdebitazione e' esclusa: a) ... b) (n. 2 condizioni soggettive anteriori alla procedura)

comma 3: L'esdebitazione non opera: a) ... b) (n. 2 esclusioni oggettive determinati crediti per loro natura)

comma 5: Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile se risulta: a) ... b) (n. 2 ipotesi)

PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE

Art. 14-terdecies comma 4

Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione (= termine di decadenza), sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2 (= condizioni soggettive inerenti la procedura e anteriori ad essa), **dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente.**

CONDIZIONI DELLA ESDEBITAZIONE COMMA 1

Art. 14-terdecies comma 1 (n. 5 condizioni soggettive inerenti la procedura, formulate positivamente, **è ammessa**)

- a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
- e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all' articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

CONDIZIONI DELLA ESDEBITAZIONE COMMA 2

Art. 14-terdecies comma 2 (n. 2 condizioni soggettive anteriori alla procedura, formulate negativamente, e' **esclusa**);

a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;

(= SUSSISTENZA DI **MERITEVOLEZZA**)

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

(= ASSENZA DI **FRODE**)

ESCLUSIONI OGGETTIVE

(DI DETERMINATI CREDITI, PER LA LORO NATURA)

Art. 14-terdecies comma 3 - L'esdebitazione **non opera**:

- a) per i debiti derivanti da **obblighi di mantenimento e alimentari**;
- b) per i debiti da **risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale**, nonché per le **sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti**;
- c) per i **debiti fiscali** che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati **successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi**.

IPOSTESI DI REVOCA

Art. 14-terdecies comma 5 - Il provvedimento di esdebitazione **e' revocabile** in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b) (ossia: *b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri*)

b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti.

BREVI CENNI
SULLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
E SULLA ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
NEGLI SCHEMI DI ATTUAZIONE DEL
NUOVO CODICE DELLA CRISI DI
IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

- a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti piu' membri della stessa famiglia;
- b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attivita' svolta dal debitore, nonche' le modalita' della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;
- c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilita';
- d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
- e) prevedere che nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti gia' esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
- g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;
- h) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;
- i) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;
- l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;
- m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

TESTO APPROVATO IN CDM ?

TITOLO V - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CAPO I - IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETA'

.....

CAPO IX - LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

- Art. 268 - Liquidazione controllata
- Art. 269 - Domanda del debitore
- Art. 270 - Apertura della liquidazione controllata
- Art. 271 - Concorso di procedure
- Art. 272 - Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione
- Art. 273 - Formazione del passivo
- Art. 274 - Azioni del liquidatore
- Art. 275 - Esecuzione del programma di liquidazione
- Art. 276 - Chiusura della procedura
- Art. 277 - Creditori posteriori

CAPO X - ESDEBITAZIONE

SEZIONE I - CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

SEZIONE II - ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

- Art. 282 - Esdebitazione di diritto
- Art. 283 - Debitore incapiente

Art. 468 Liquidazione controllata

2. La domanda può essere presentata **da un creditore** anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, **quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero.**

Art. 269 Domanda del debitore

1. Il ricorso può essere presentato **personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.**

2. Al ricorso deve essere allegata una **relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.**

Art. 270 Apertura della liquidazione controllata

1. Il tribunale ... dichiara con **sentenza** l'apertura della liquidazione controllata.

2. Con la sentenza il tribunale: a) nomina il **giudice delegato**; b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. ... c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori; d) assegna ai terzi ... un termine non superiore a sessanta giorni

Art. 276 Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con **decreto.**

NOVITA' SULLA LEGITTIMAZIONE A RICHIEDERLA

MA LA MERITEVOLEZZA E' CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA' ?

NOVITA' PIU' IMPORTANTE

CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

Art. 282 Esdebitazione di diritto (> ALL'ESITO DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - NO PROCEDURA AUTONOMA)

Art. 283 Debitore incapiente (> AUTONOMAMENTE DALLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - SI' PROCEDURA AUTONOMA)

Art. 282 Esdebitazione di diritto

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.

2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a) (*non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione*), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1 (*se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*)

ESDEBITAZIONE SENZA PREVIA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA AUTONOMA)

PRESUPPOSTI

Art. 283 Debitore incapiente

1. Il debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari al doppio dell'indice ISEE.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento,

DUNQUE:

- inesistenza di patrimonio o reddito tale da poter offrire alcuna utilità diretta o indiretta nemmeno futura (?)
- meritevolezza come assenza di frode e dolo o colpa grave nell'inadempimento (ok)
- una sola volta, e salvo sopravvenienza nei 4 anni per soddisfare almeno il 10% (!)

ESDEBITAZIONE SENZA PREVIA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA AUTONOMA) PROCEDURA

Art. 283 Debitore incapiente

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare; 4. La domanda deve contenere o vi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. 5. L'OCC, nella domanda, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, **concede con decreto** l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai **creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni**. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, **conferma o revoca il decreto**. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.